



Giugno 2021

PREVIDENZA – Nuovo congedo di paternità obbligatorio e facoltativo per le nascite, adozioni e affidamenti nel 2021
Dichiarazioni INPS a seguito della circolare N.42 dell'11/03/2021

Secondo genitore equivalente – con la legge di Bilancio 2021 (art.1 comma 363, della legge 30 dicembre 2020 n.178) non sono stati solo prorogati il congedo obbligatorio e facoltativo del padre la nascita di un figlio (misure sperimentali introdotte dalla legge n.92/201) ma si è anche esteso da sette a dieci il numero di giorni di congedo obbligatorio concesso ai lavoratori dipendenti padri. L'Italia si è finalmente conformata alla Direttiva Europea 2019/1158 che prevede che in tutti gli Stati membri deve essere riconosciuto al padre o al “secondo genitore equivalente” (se riconosciuto dall'ordinamento nazionale) il diritto ad almeno dieci giorni lavorativi retribuiti in caso di nascita, adozione o affido di un figlio. Certo, non si può non riflettere sul fatto che il nostro Paese ha deciso di aumentare i giorni di indennità giornaliera riconosciuta al 100% della retribuzione, solo quel tanto che basta per raggiungere la soglia minima indicata dall'Unione Europea (dieci), rimanendo ben al disotto dei giorni concessi in altri Paesi (si pensi alla Norvegia, con 46 settimane di congedo da ripartire con la madre; alla Spagna, fino a 16 settimane di congedo, o alla Francia con fino a 28 giorni di congedo) ma indubbiamente è un primo passo avanti per la tutela dei lavoratori che decidono di allargare la famiglia. La disposizione infatti non si applica solo ai padri a cui nascono dei figli naturali ma anche ai padri che adottano o prendono in affido bambini dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Fruizione del congedo di paternità obbligatorio – Il computo dei giorni di congedo indennizzati riguarda le sole giornate lavorative e non è frazionabile in ore, inoltre i padri lavoratori dipendenti hanno diritto al congedo obbligatorio a prescindere dalla eventuale fruizione di un periodo di congedo da parte della madre del bambino. I giorni di congedo possono essere utilizzati anche non in maniera immediata purché entro 5 mesi: dalla nascita del bambino, dall'ingresso in famiglia del minore in caso di affido o adozione nazionale; dall'ingresso in Italia del minore in caso di affido o adozione internazionale. Ciò significa che il padre è libero di scegliere se utilizzare i dieci giorni a lui riconosciuti durante il congedo della madre del neonato o successivamente, con il solo limite temporale dei cinque mesi.

Fruizione del congedo di paternità facoltativo – l'art. 1, comma 363, lettera c) della legge di bilancio 2021 ha prorogato la possibilità per il padre di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo in sostituzione di un giorno di astensione obbligatoria spettante alla madre in accordo con la stessa. In questo caso il padre è autonomo ma è condizionato alla volontà

della madre del bambino di non fruire di un congedo di maternità a lei spettante; di conseguenza la donna anticipa il termine finale del congedo post partum di un giorno. Il congedo facoltativo può comunque essere fruito anche in concomitanza dell'astensione al lavoro della madre. Il congedo facoltativo spetta anche nel caso in cui la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

Congedo di paternità anche in caso di morte perinatale del figlio –

Con la legge di Bilancio non solo è stato prorogato il congedo di paternità obbligatorio nel caso di morte perinatale ma lo stesso è stato previsto anche nel caso di congedo facoltativo (prima era escluso nel caso di morte perinatale). Il beneficio del congedo è escluso per i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita. L'Inps con la circolare n.42 del 11 marzo 2021, chiarisce che i cinque mesi entro cui il congedo è fruibile dal padre lavoratore dipendente decorrono: dalla data del decesso del figlio se lo stesso è nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione; in questo caso, la data di nascita coincide con la data del decesso del neonato; dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso se il figlio muore nei primi dieci giorni di vita.

Il periodo di morte perinatale – secondo le rilevazioni effettuate dall'Istituto Superiore della Sanità, nell'ambito del progetto di Sorveglianza ostetrica italiana (SPItOSS) e le definizioni utilizzate dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) è considerato periodo perinatale quello intercorrente tra l'inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore. La tutela del congedo è concessa sino al decimo giorno di vita del minore; nel conteggio è ri-compreso il primo giorno di nascita.

Nascite adozioni e affidamenti nel 2020 - L'estensione non si applica a coloro che hanno avuto figli nel corso dell'anno 2020. Ai padri si applicherà la precedente disposizione (Legge di Bilancio 2020) che concedeva 7 giorni di congedo obbligatorio a coloro a cui nasceva un bambino o che adottavano / prendevano in affido un minore. Non cambia la situazione anche se i giorni di congedo sono ricaduti nei primi mesi del 2021. Per chiarire meglio la situazione l'Inps riporta 4 esempi da “a” a “d”:

- a) nel caso di nascita avvenuta il 5 gennaio 2021 e di decesso avvenuto il 10 gennaio 2021 (entro dieci giorni dalla nascita compresa), il padre ha diritto di fruire di dieci giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo;
- b) nel caso di nascita avvenuta il 26 dicembre 2020 e di decesso avvenuto il 2 gennaio 2021 (entro dieci giorni dalla nascita compresa), il padre ha diritto di fruire di sette giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo (essendo la nascita avvenuta nell'anno 2020);
- c) in caso di minore nato il 10 dicembre 2020: se il decesso è avvenuto il 19 dicembre 2020, il padre ha diritto alla tutela dei congedi in argomento (sette giorni di congedo obbligatorio più uno di congedo facoltativo) da fruire entro il 10 maggio 2021;
- d) in caso di adozione / affidamento, la data da cui decorrono i dieci giorni da prendere a riferimento in caso di decesso è quello della nascita e non quello dell'ingresso in famiglia o in Italia del minore. Pertanto, nel

caso di minore nato il 3 gennaio 2021 e adottato / affidato con ingresso in famiglia / Italia in data 7 gennaio 2021: se il decesso è avvenuto tra il 7 e il 12 gennaio 2021 (ossia tra la data d'ingresso in famiglia o in Italia e l'ultimo giorno del periodo di morte perinatale) il padre adottivo / affidatario ha diritto alla tutela dei congedi di cui trattasi; se il decesso è avvenuto tra il 13 e il 16 gennaio 2021 (o altro giorno successivo) la tutela non spetta al padre adottivo / affidatario in quanto il periodo di morte perinatale decorre dalla nascita del minore e non dalla data di ingresso in famiglia o Italia.

RIFORMA PENSIONI

Riforma pensioni dell'Inps - La proposta del presidente dell'Inps contempla un anticipo pensionistico per la parte contributiva a 62-63 anni e la quota retributiva a 67 anni.

L'idea del Presidente - Da tempo si discute sulla riforma delle pensioni, con quota 100 in scadenza, anno sabbatico o meno serve ritoccare il sistema. Ma in che modo? Un importante contributo dialettico arriva da Pasquale Tridico, esternando il suo pensiero nel corso del convegno "Pensioni: 30 anni di riforme". Il Responsabile dell'Inps pensa alla divisione delle pensioni in due quote: una contributiva che si può anticipare a 62/63 anni e una parte retributiva che si otterrebbe solo a 67 anni.

Pensioni, le altre proposte Secondo il numero uno dell'Istituto già per il 2022 si potrebbe procedere con un anticipo della quota contributiva della pensione a 62 o anche a 63 anni con 20 di contributi; a cui si aggiunge la quota retributiva a 67 anni. Inoltre il presidente ha parlato anche di una riduzione degli anni di contributi che riguarderebbero, nello specifico: un anno in meno di contributi per ogni figlio; un anno in meno di contributi ogni 10 anni per i lavori usuranti e gravosi.

Pensioni per i lavoratori fragili - Si tratterebbe di una sorta di pensionamento anticipato sperimentale nel periodo post-pandemico per i cosiddetti "lavoratori fragili". Ipotesi che non coinvolgerebbe moltissimi pensionati e che necessiterebbe di costi molto minori rispetto, ad esempio, a quota 100 di pari passo andrebbe rafforzata l'Ape sociale attualmente in vigore a tutto il 2021. L'ultima proposta riguarda la staffetta generazionale e l'utilizzo del contratto di espansione con la possibilità di estenderlo anche alle aziende al di sotto dei 250 lavoratori.

Infine: la Cassazione evidenzia: il padre che non mantiene i figli, commette reato anche se vi provvede la madre.

Riforma pensioni: cosa succede dopo Quota 100 - *Per Quota 100 è iniziato il conto alla rovescia e ci si interroga su cosa succederà dal 2022: chi potrà fruirne e le ipotesi alternative.*

Quota 100 in scadenza: ipotesi alternative - 12 Maggio 2021 Quota 100 termina a fine anno, dal 2022 non si può più andare in pensione anticipata con 62 anni di età e 38 di contributi, compresi riscatti o ricongiunzioni. In attesa che il Ministro del Lavoro convochi i tavoli per la nuova Riforma delle

pensioni, si studiano misure alternative per garantire flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, come Quota 41, lo scivolo Brunetta e lo scivolo Orlando.

Riforma Pensioni: si fa strada la Quota 41- dopo il 2021 quota 100 il diritto non decade.

La domanda per la pensione Quota 100, una volta maturato il diritto entro la scadenza del 31 dicembre 2021, potrà continuare ad essere presentata in qualsiasi momento. Quindi, chi matura i requisiti previsti entro quest'anno, può presentare la domanda *anche successivamente*, anche una volta terminata la sperimentazione. Questo perché il diritto si cristallizza come previsto dal Dl 4/2019, *articolo 14, comma 1*, che ha istituito la Quota 100. Dunque i lavoratori che perfezionino i requisiti nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 possono ottenere questa formula di pensione in qualsiasi momento successivo all'apertura della finestra mobile prevista.

I tempi di risposta dell'Istituto di previdenza rispetto alla domanda non rilevano, sempre che l'INPS certifichi il possesso di tutti i requisiti.

Riforma pensioni: possibili alternative a Quota 100

Terminata Quota 100, per chi non può fruire di altre formule di pensione anticipata agevolate, come Opzione Donna e APe Sociale, per le quali si prevedono proroghe, anche a lungo termine, la pensione dei quindicenni, oppure la Quota 41 dei precoci, torneranno in vigore i requisiti Fornero: 67 *anni* di età con almeno 20 di contributi per la pensione di vecchiaia e almeno 42 anni e 10 mesi di contributi (uno in meno per le donne) per quella anticipata.

COLF e BADANTI – Mercoledì 5 maggio 2021 ultimo giorno per la consegna cedolino paga del mese precedente, da parte dei datori di lavoro domestici.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanvitoalgiambellino.com, alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito www.acli.it

Gerardo Ferrara